



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 32S/18

C.S.A. 7/18

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI

Presidente estensore

Avv. Carlo CELANI

Componente

Avv. Sergio SMEDILE

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla sig. Biffi Gianni, giocatore dilettante, tesserato F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia, Avv. Federico Silicato, del 18.07.2018 (P.D. 32S/18).

** *** **

Il Primo Giudice ha comminato al sig. Gianni Biffi, la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di quindici mesi dalla partecipazione ad attività agonistica di interesse federale, per aver - al termine del secondo giorno della gara "Coppa del Presidente" svoltasi sul percorso del Golf Club Brianza nei giorni 23 e 24.06.2018 - sottoscritto e consegnato il proprio score con i risultati dolosamente errati (un colpo in meno) alle buche 13 e 15, rispettivamente 8 anziché 9 e 7 anziché 8 colpi.

Avverso detta decisione ha proposto nei termini reclamo il sig. Biffi, contestando di aver commesso l'infrazione, per avere nel corso del riesame dei risultati in Segreteria, riconosciuto che la buca 15 era stata compiuta effettivamente in 8 colpi, mentre per l'altra buca, pur ritenendo di averla compiuta in 8 colpi, si era rimesso alla decisione della Commissione Sportiva. Chiede quindi l'assoluzione e in subordine una sensibile riduzione della sanzione per una infrazione da ritenersi solamente colposa.

La Procura Federale si è costituita depositando memoria del 15.09.2018, ritenendo infondati i motivi gravame e chiedendo il rigetto del

reclamo.

Il giorno 18 settembre 2018 la Corte si è riunita in camera di consiglio, alla quale sono intervenuti il Procuratore Federale, avv. Paolo Berruti e il signor Biffi. Il primo, riportandosi alla memoria di costituzione ha insistito per il rigetto del ricorso; il reclamante dopo aver brevemente illustrato quanto avvenuto al termine della gara, ha concluso per l'accoglimento delle proprie richieste, facendo altresì presente che oltre ad aver riconosciuto l'errore al momento della verifica degli score in Segreteria ed essersi immediatamente dimesso dalle cariche di Consigliere e Tesoriere del Circolo, si era altresì astenuto dal partecipare a qualsiasi attività di interesse federale dal giorno successivo a quello della gara in questione.

La Corte si è riservata di decidere.

** *** **

Ritiene questa Corte che l'infrazione commessa dal signor Biffi per aver dichiarato nelle buche 13 e 15 un colpo in meno di quelli effettivamente conseguiti e aver controfirmato al termine della gara il proprio score, risulta provata per quanto constatato dal signor Gian Battista Beretta, Presidente della Commissione Sportiva del Circolo, che aveva durante la gara controllato il gioco del team del Biffi e peraltro non contestata dall'inquisito. Sussiste inoltre il carattere di volontarietà dell'infrazione, da ritenersi quindi dolosa, dal momento che è stata effettuata da un giocatore di un certo livello (ha giocato la gara con hcp 20 e inoltre ha dichiarato di aver partecipato a numerosissime competizioni nel corso dei 15 anni nei quali ha giocato a golf), per cui doveva aver ben chiaro il preciso numero dei colpi giocati, a maggior ragione avendoli dichiarati al termine di ciascuna buca. La sanzione della sospensione per quindici mesi comminata dal Primo Giudice, va quindi condivisa. Peraltro, ritiene questa Corte, che si debba tener conto della sussistenza di alcune circostanze attenuanti, come previsto dall'art. 20, co. 2, R.G., e cioè: di avere al momento della contestazione riconosciuto l'errore per una buca e per l'altra

ad essersi rimesso alla decisione della Commissione Sportiva, per aver immediatamente presentato le dimissioni irrevocabili dalle cariche occupate presso il Circolo di appartenenza e infine per essersi autosospeso dalle gare dal giorno successivo alla gara in questione (circostanza quest'ultima confermata dalla verifica effettuata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia). Tutti elementi che comprovano un effettivo pentimento per l'infrazione commessa ed inoltre, un promettente ravvedimento per la futura attività sportiva.

Di conseguenza, ritiene questa Corte che l'entità della sanzione possa essere ridotta nella misura di 1/3 e cioè portata quindici a dieci mesi di sospensione.

Ritiene altresì che la relativa decorrenza abbia inizio non dal giorno della pubblicazione della decisione impugnata, bensì dal giorno successivo a quello della gara in questione (25 aprile 2018).

L'accoglimento solo parziale del reclamo non giustifica la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente decidendo, visti gli artt. 17, co. 1, lett. c); 20, co. 2, e 45, co. 8, R.G., in parziale modifica della decisione impugnata (P.D. 32S/18), riduce l'entità della sospensione dalla partecipazione a competizioni di interesse federale da mesi quindici a mesi dieci, da calcolarsi con decorrenza dal giorno 25 aprile 2018.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2018

Il Presidente estensore

